

L'ANTI - Associazione Nazionale Tributaristi italiani,

PRESO ATTO

della presenza, agli atti del Parlamento della Repubblica, di proposte di riforma dell'assetto ordinamentale delle Commissioni tributarie, che testimoniano la convergenza della maggioranza delle forze politiche sull'esigenza di intervenire sulla delicata materia della giustizia tributaria;

CONSTATATO

che tra i principi ispiratori comuni v'è l'attribuzione della giurisdizione tributaria a una magistratura autonoma, speciale e indipendente, svincolata dal Ministero dell'Economia e Finanze, e composta da magistrati professionali, adeguatamente remunerati;

CONSTATATO ANCORA UNA VOLTA

che le relevantissime questioni poste dall'interpretazione della legge tributaria e l'incidenza che su di essa esercitano le più alte Magistrature nazionali ed europee, anche attraverso forme inedite di dialogo tra le Corti, hanno messo in evidenza e quotidianamente ripropongono la necessità di un giudice professionale e a tempo pieno;

RICHIAMATA

la mozione approvata a Trieste il 6 novembre 2009 in occasione del 30° Congresso nazionale e della celebrazione del 60° Anniversario di fondazione dell'Associazione, con la quale era stato espresso auspicio a che il Legislatore intervenisse per applicare in modo puntuale il canone della effettiva parità delle parti anche nel processo tributario; per prevedere un giudice monocratico per le controversie di minor valore; e per avviare un processo di qualificazione dei componenti delle commissioni tributarie in giudici professionali, specializzati e a tempo pieno;

RIBADITO

il programma contenuto nella comunicazione ai componenti del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, nella riunione tenutasi a Roma il 21 luglio 2015, nel quale si è condiviso il fine di

abbandonare la tradizionale – ma superata – denominazione di commissioni tributarie provinciali e regionali per sostituirla con le più confacenti locuzioni Tribunale tributario e Corte d'appello tributaria; e di inquadrare il personale amministrativo non già nell'ambito del Ministero dell'Economia e Finanze, ma in quello della Giustizia;

ESPRIME

1. l'auspicio che l'attribuzione al Ministro della Giustizia dell'organizzazione e del funzionamento dei servizi relativi alla giustizia tributaria non pregiudichi il ruolo di garante dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura tributaria svolto dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria;
2. il favore per la possibilità che i ruoli di Presidente di ciascuna Sezione dei Tribunali tributari e delle Corti d'Appello tributarie siano affidati a tempo pieno a Giudici togati della magistratura civile, penale, amministrativa o contabile.
3. la necessità che il concorso per la nomina a magistrato tributario comporti, sul modello di quanto previsto dal vigente ordinamento giudiziario per i magistrati civili, penali, amministrativi e contabili, l'esecuzione di prove scritte e orali, e che le materie d'esame comprendano, in una logica di completamento delle competenze documentate dai titoli richiesti per accedervi – oltre che il diritto tributario e processuale civile – anche il diritto costituzionale ed europeo, e le discipline economiche e contabili, con un conseguente adeguamento dell'elenco dei componenti delle commissioni giudicatrici, e fermo restando l'inquadramento a tempo pieno per magistrati provenienti da altri ruoli;
4. l'auspicio che la trasformazione delle Commissioni in Tribunali, e la loro subordinazione al Ministero di Giustizia, non modifichi la disciplina processuale che affida la difesa tecnica del contribuente ad avvocati e commercialisti;

5. la contrarietà all'affidamento delle liti di minor valore a un giudice onorario, tenuto conto anche della possibile assenza, proprio in queste liti, di una difesa tecnica;
6. l'apprezzamento della possibilità che i Presidenti togati delle Sezioni del Tribunale e della Corte d'Appello Tributari giudichino in composizione monocratica sulle liti di minor valore, con la precisa delimitazione dei casi in cui ciò sia consentito, anche per prevenire vizi della sentenza dovuti alla erronea composizione dell'organo giudicante che darebbero luogo a un nuovo contenzioso;
7. la contrarietà all'ipotesi di sottrarre alle Sezioni Unite della Corte la decisione sulle questioni diverse da quelle relative alla giurisdizione, meglio indicate nel secondo comma dell'art. 374 c.p.c., per gli effetti che ne deriverebbero sulla garanzia di un'interpretazione uniforme e sull'unità del diritto, avuto riguardo alle strette relazioni della disciplina sostanziale dei tributi con istituti regolati in altri settori dell'ordinamento.

Roma, 23 febbraio 2019

